

N. 2423-2271-2278-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
(VALDITARA)

Disposizioni in materia di consenso informato
in ambito scolastico

Presentato il 23 maggio 2025

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 2271, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**AMORESE, CANGIANO, DI MAGGIO, MALAGOLA, MATTEONI,
MICHELOTTI, MOLLICONE, MORGANTE**

Introduzione del requisito del consenso informato dell'esercente la
responsabilità genitoriale per la partecipazione dello studente
minorenne ad attività scolastiche vertenti su materie di natura
sessuale, affettiva o etica

Presentata il 25 febbraio 2025

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 5 novembre 2025, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge n. 2423. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 2271 e 2278 si vedano i relativi stampati.

E

n. 2278, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SASSO, ANDREUZZA, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, BORDONALI,
CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CRIPPA, DARA, FRASSINI, FUR-
GIUELE, GIAGONI, IEZZI, LATINI, LOIZZO, MACCANTI, MATONE,
MIELE, MONTEMAGNI, TOCCALINI, ZINZI**

Norme sul riconoscimento dell'identità di genere in ambito sco-
lastico e sul consenso informato preventivo delle famiglie per la
partecipazione dello studente minorenni ad attività scolastiche su
temi concernenti la sessualità e l'affettività

Presentata il 27 febbraio 2025

(Relatore: **SASSO**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, nel testo risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il disegno di legge, composto da 3 articoli, contiene disposizioni in materia di consenso informato preventivo da parte dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività scolastiche che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità (articolo 1), disciplina le modalità per il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di tali attività (articolo 2) e reca la clausola di invarianza finanziaria (articolo 3);

ritenuto che, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento è riconducibile alla materia « norme generali dell'istruzione » che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato;

in proposito, nella sentenza n. 279 del 2005, la Corte costituzionale ha precisato che le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 2423, quale risultante dalle proposte emendative approvate in Commissione, recante « Disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico »;

premesso che:

l'articolo 1 prevede che le istituzioni scolastiche siano tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori, o degli studenti se maggiorenni, per la partecipazione a « eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità », e che gli studenti per i quali non perviene l'adesione non possono partecipare a tali attività;

il comma 5 del medesimo articolo 1 dispone che per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono escluse in ogni caso le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività avente ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2423, recante disposizioni in materia di consenso informato in ambito scolastico, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge n. 2271 Amorese e n. 2278 Sasso;

preso atto che l'articolo 1 dispone che le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime;

preso atto inoltre che l'articolo 2 reca disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2423

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)

1. Le istituzioni scolastiche sono tenute a richiedere il consenso informato preventivo dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, per la partecipazione a eventuali attività che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità, nonché ad acquisire tale consenso previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che intendono utilizzare per le attività medesime, secondo le disposizioni del presente articolo. Le istituzioni scolastiche adeguano il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, alle disposizioni del primo periodo.

2. La partecipazione alle attività extracurricolari eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, acquisito previa messa a disposizione, per opportuna visione, del materiale didattico che si intende utilizzare per le attività medesime. Il consenso informato preventivo deve essere richiesto entro il settimo giorno antecedente alla data prevista per lo svolgimento delle attività. La richiesta di consenso esplicita le finalità, gli obiettivi educativi e formativi, i contenuti, gli argomenti, i temi e le modalità di svolgimento delle attività di cui al primo periodo, oltre che l'eventuale presenza di esperti esterni o di rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti. Gli eventuali esperti esterni e i rappresentanti di enti o di associazioni a vario titolo coinvolti sono individuati nel rispetto del procedimento di cui all'articolo 2. Resta fermo che, in caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, gli studenti si astengono dalla frequenza.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

(Disposizioni in materia di consenso informato preventivo delle famiglie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa.

4. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

1. Il coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento di attività formative curricolari ed extracurricolari è subordinato alla deliberazione del collegio dei docenti e all'approvazione del consiglio di istituto. Ai fini della selezione dei soggetti esterni di cui al primo periodo, il collegio dei docenti

3. La partecipazione alle attività relative all'ampliamento dell'offerta formativa eventualmente previste dal Piano triennale dell'offerta formativa che riguardino temi attinenti all'ambito della sessualità richiede il consenso informato preventivo, in forma scritta, dei genitori o degli studenti, se maggiorenni, secondo le modalità di cui al comma 2. In caso di mancata adesione alle attività di cui al presente comma, l'istituzione scolastica garantisce, mediante i propri strumenti di flessibilità e di autonomia didattica e organizzativa, la fruizione di attività formative alternative, comunque comprese nel Piano triennale dell'offerta formativa. **L'istituzione scolastica comunica ai genitori o agli studenti, se maggiorenni, la natura delle attività formative alternative, unitamente alle informazioni di cui al comma 2, contestualmente alla richiesta di consenso per la partecipazione alle attività riguardanti temi attinenti all'ambito della sessualità.**

4. È garantita la presenza di un docente durante lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 che coinvolgono alunni o studenti di minore età.

5. Fermo restando quanto previsto dalle Indicazioni nazionali adottate ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, per la scuola dell'infanzia, la scuola primaria **e la scuola secondaria di primo grado** sono escluse, in ogni caso, le attività didattiche e progettuali nonché ogni altra eventuale attività aventi ad oggetto temi attinenti all'ambito della sessualità.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di coinvolgimento di soggetti esterni nello svolgimento delle attività scolastiche)

Identico.

definisce i criteri sulla base dei quali procedere alla comparazione e alla valutazione dei titoli e della comprovata esperienza professionale, scientifica o accademica nelle materie oggetto dell'intervento nonché della coerenza con la finalità educativa e dell'adeguatezza al livello di maturazione e all'età degli studenti.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione degli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

